



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ***

Articolo 1
Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione del servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento, al di fuori del normale orario di servizio, di attività volte a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica alle quali non è possibile fare fronte con il ricorso alla programmazione dei servizi anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.
- 2) Per pronta reperibilità s'intende l'obbligo del singolo dipendente o di un gruppo di lavoratori a porsi in condizione di essere prontamente rintracciati, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e prendere servizio raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.
- 3) L'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nelle disposizioni contrattuali di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 14/09/2000, integrato dall'art. 11 del C.C.N.L. 05/10/2001 e dell'articolo 24 del C.C.N.L.21.05.2018;

Articolo 2
Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto

- 1) Il Servizio di pronta Reperibilità si applica all'area tecnica e ai servizi di Stato Civile e di Polizia Locale nell'area amministrativa. A titolo non esaustivo, si riportano di seguito le principali tipologie di attività, i cui dettagli operativi vengono definiti con atto dei Responsabili d'Area, ai sensi del successivo art. 3:
 - a) servizio cimiteriale per sepolture (area tecnica);
 - b) servizio di stato civile per rilascio autorizzazione sepoltura e trasporto in caso di decesso;
 - c) salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità della viabilità comunale o vicinale di uso pubblico;
 - d) incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via, e qualsiasi altro evento a seguito del quale si renda necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e tutela del patrimonio dell'Ente;
 - e) incidenti stradali con danni a strutture, intralci o rischi per la percorribilità delle strade;
 - f) interventi sollecitati da corpi di Polizia e Vigili del Fuoco per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
 - g) interventi di emergenza generate da condizioni meteo – climatiche avverse (neve, forte vento, pioggia, ecc.);
 - h) interventi relativi alle procedure previste dal Piano di Protezione Civile comunale, e su specifica richiesta dell'Autorità locale di Protezione Civile.

Articolo 3
Ruolo del responsabile del servizio

- 1) Il Responsabile del Servizio per il quale è istituita la pronta reperibilità deve, attraverso propri atti gestionali:
 - a) individuare i periodi dell'anno (se intero anno o predeterminati periodi temporali o, addirittura, anche una sola giornata della settimana) e le fasce orarie in cui ritiene necessario attivare il servizio sulla base di una propria ed autonoma valutazione delle esigenze e necessità da soddisfare;

- b) individuare, in base alle competenze necessarie, il personale da inserire nei turni scegliendo tra i dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate ad intervenire nel caso specifico;
- c) individuare gli strumenti (telefoni cellulari, macchine, ecc...) che devono essere forniti al singolo dipendente per espletare l'intervento;
- d) predisporre i turni di reperibilità con cadenza mensile provvedendo anche a programmare eventuali sostituzioni del personale;
- e) impartire le disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;
- f) predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei dipendenti chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente per fronteggiare l'esigenza;
- g) trasmettere periodicamente all'ufficio personale un prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato il turno di reperibilità, con indicazione della durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti, la durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata (ai fini della liquidazione delle rispettive competenze), i periodi di riposo compensativo fruiti nel corso del mese, precisando i periodi che comportano riduzione dell'orario settimanale e quelli che invece non comportano riduzione dell'orario settimanale come specificato nel successivo art. 8.

Articolo 4 Dipendenti coinvolti

- 1) Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, alla volontaria adesione di personale dipendente. In caso contrario i turni che resteranno scoperti saranno completati inserendo anche lavoratori non volontari individuati dal responsabile tra quelli assegnati al servizio interessato. I lavoratori, ove necessario, possono essere individuati anche tra i dipendenti di altre aree (non interessate alla reperibilità) purché in possesso della categoria e profilo professionale richiesto per le mansioni che potrebbero essere chiamati a svolgere nell'ambito della reperibilità. In questo caso dovrà essere preventivamente acquisita la disponibilità del dipendente ed il consenso del responsabile del servizio in cui il dipendente è inserito.
- 2) Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che:
 - non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro, nel caso si presentino situazioni urgenti, entro 30 minuti dalla chiamata; sono fatte salve specifiche situazioni relative a procedimenti che, pur avendo luogo in giorni diversi da quelli di ordinaria apertura degli uffici, non richiedono la tempestività immediata dell'intervento, ma possono essere programmati (ad esempio nel caso degli adempimenti relativi alle pratiche di decesso);
 - siano esonerati da norme di legge.
- 3) Inoltre:
 - il dipendente non dovrà essere posto in reperibilità nei giorni in cui usufruisce di congedo ordinario, straordinario, di recupero o dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dalla legge 53/00;
 - per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità il responsabile del servizio dovrà valutare attentamente la particolare posizione soggettiva di quei lavoratori che rientrano in categorie soggette a particolari tutele da parte della normativa (ad es. lavoratrici madri

e lavoratori padri con riferimento all'età dei figli, lavoratori che hanno a carico un disabile, lavoratori con rapporto di tempo parziale, ecc.);

- i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

Articolo 5 Turnazioni

- 1) La determinazione dei turni di reperibilità dovrà tener conto della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati e della necessità di garantire a ciascuno una giusta alternanza con riferimento al diritto di fruire delle giornate di festività (domenica o altre festività infra settimanali).
- 2) Ciascun dipendente non può essere messo in pronta reperibilità per più di 6 turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata, fatta salva l'applicazione dell'art. 24, comma 3, del C.C.N.L. 21/05/2018. I turni sono costituiti da intervalli temporali di minimo 4 ore e massimo 24 ore continuative.
- 3) Il servizio di reperibilità non opera durante il normale orario di lavoro dei servizi interessati.
- 4) Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica (ad es. cambio di turno consensuale tra due dipendenti) può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio competente. Sarà lo stesso a provvedere direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, non può effettuare il servizio per sopravvenuta malattia o infortunio o altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati e prontamente comunicati.
- 5) Il prospetto dei turni viene comunicato al personale interessato affisso all'interno della sede comunale, nei luoghi di timbratura del personale, pubblicato sul sito web dell'Ente e comunicato al Sindaco e all'Ufficio Personale.

Articolo 6 Obblighi del personale in reperibilità

- 1) I lavoratori addetti a servizi presso i quali è stato attivato l'istituto della reperibilità non possono, salvo per le motivazioni sopra indicate, rifiutare di partecipare a tale servizio ed essere inseriti negli appositi turni.
- 2) Per tutto il periodo di reperibilità il dipendente deve mettersi nella condizione di essere rintracciabile in qualsiasi momento (ricevere chiamate di servizio) fornendo eventualmente tutti i recapiti telefonici del caso. Il dipendente ha inoltre l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 23, comma 2, del C.C.N.L. 14/09/2000).
- 3) Una volta ricevuta la telefonata del Responsabile del servizio, del Sindaco o di un amministratore, laddove ricorra il caso, deve raggiungere entro 30 minuti, il luogo di lavoro o altro luogo indicato per svolgere l'attività che ha richiesto la necessità di attivare il servizio di reperibilità.
- 4) Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al responsabile del servizio redigendo apposito verbale.

- 5) Il dipendente in turno di reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non è risultato reperibile. Lo stesso dipendente, in tale ipotesi o in caso di rifiuto o tardivo intervento, può anche essere soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare (art. 3 del C.C.N.L. 11/04/2008).

Articolo 7

Composizione e funzionamento

Il Servizio di pronta reperibilità si attiva così come di seguito:

- **Servizio di polizia municipale:** il servizio sarà attivo nelle giornate di sabato dalle ore 15 alle ore 21 per complessive 6 ore giornaliere e di domenica per complessive 12 ore giornaliere;
- **Area tecnica** (servizio cimiteriale, idrico, protezione civile): il servizio sarà attivo nelle giornate di sabato e domenica per complessive 12 ore giornaliere;
- **Servizi di stato civile:** il servizio sarà attivo nelle giornate di sabato e domenica per complessive 12 ore giornaliere.

Ricevuta la segnalazione telefonica, valutata la situazione, se del caso i componenti il servizio di pronta reperibilità avvisano il Responsabile di riferimento e/o le autorità competenti.

In caso di chiamata, il dipendente in reperibilità deve essere in grado di raggiungere il posto ove si è verificata l'emergenza nel minor tempo possibile e comunque nell'arco di 30 minuti dalla chiamata.

Il Responsabile registrerà ogni operazione di pronto intervento su un apposito modulo indicante sommariamente: l'Organo che ha richiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, le misure adottate, l'impegno temporale complessivi.

Articolo 8

Indennità di reperibilità

1. Il dipendente componente la squadra di pronta reperibilità compete una indennità stabilita dall'art. 24 del CCNL del 21/05/2018 ovvero € 10,33 per 12 ore al giorno, tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso del 10%.
3. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, al dipendente compete un giorno di riposo compensativo anche se non chiamato a svolgere alcuna prestazione lavorativa.

4. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale, pertanto, il dipendente nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate, certificate dal Responsabile, vengono retribuite come lavoro straordinario (lavoro aggiuntivo per i dipendenti a tempo parziale), o compensate a richiesta, con equivalente recupero orario, per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 2.
6. Il compenso sarà erogato mensilmente sulla base delle risultanze predisposte e sottoscritte dal Responsabile del Servizio.
7. Agli oneri di finanziamento della reperibilità si fa fronte con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL del 01.04.1999.

Articolo 9 **Riposo compensativo**

- 1) Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cade di domenica o nella giornata di riposo settimanale, il dipendente ha diritto al riposo compensativo così articolato:
 - per lo stesso numero di ore in cui è rimasto reperibile e la fruizione di questo riposo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce (conseguentemente il lavoratore, nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana).
 - per lo stesso numero di ore in cui è stato chiamato in servizio e la fruizione di tale riposo comporta riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.
- 2) Quando il periodo di reperibilità cade in un giorno festivo infrasettimanale, solo se il dipendente è stato chiamato in servizio può, rinunciando al compenso economico previsto per le ore di servizio prestate (straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo), usufruire del riposo compensativo pari al numero delle ore di servizio reso con riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

Articolo 10 **Pubblicità**

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 11 **Casi non previsti dal presente regolamento**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 12 **Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore solo a seguito della modifica/integrazione della contrattazione integrativa.